

LA DIVERSITÀ FUNZIONALE DEI CRISTIFIDELES NELLA CHIESA A PARTIRE DAL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI

William Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: More than 28 years after its publication, the Code of Canons of the Oriental Churches, the common code for all Eastern Catholic Churches, provides a further point of reflection on what the supreme legislator wished to offer to the Universal Church by "tranquillitas ordinis"; that is a reality that must guarantee the organic development of both society and every individual believer.

The Catholic Church is the community of those who believe in Jesus Christ and, as such, in accordance with the teaching promoted by Vatican II, "Since the Church is in Christ like a sacrament or as a sign and instrument both of a very closely knit union with God and of the unity of the whole human race" (LG 1).

The Church is also a visible and earthly institution that conveys the message of Christ to the world, and as any social and institutional reality, and it is organized according to its own legal norms. The legal system of the Catholic Church is constituted by the canonical law governing relations between christifideles, but also between them and the various institutions of the Church.

Starting from these prerequisites, the study aims to highlight some relevant aspects that define the tripartitum of the faithful in the Oriental Code. After a brief presentation of the term "God's people", and its both natural and necessary connection with the canonical term of the christifideles, there is a definition of the Christian believer leaving precisely from the canon that introduces the title of the rights to its obligations without distinction from a canonical perspective or a functional one. Defining aspects of the rights and obligations of Christian faithful are briefly presented to conclude with a reflection on unity, on functional diversity and on communion that exists among all members of the Church.

Keywords: functional diversity, equality, God's people, Christians, laymen, clergy, church constitution, rights, duties.

Introduzione

A distanza di oltre 28 anni dalla sua pubblicazione, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*¹, il codice comune per tutte le Chiese Orientali Cattoliche, offre ancora un punto di riflessione su ciò che il legislatore supremo ha voluto attribuire alla Chiesa Universale con la "tranquillitas ordinis", realtà che deve garantire „l'organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono"². La Chiesa Cattolica è la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e in quanto tale, secondo l'insegnamento promosso dal Concilio Vaticano II "la Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (LG 1)³. La Chiesa è allo stesso tempo anche una istituzione visibile e terrena ordinata a trasmettere il messaggio di

¹PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995; AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887. Il Codice fu pubblicato il 18 ottobre del 1990, ma entrò in vigore solo a partire del 1 ottobre dell'anno successivo, 1991 (CCEO).

²IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio Memori animo in occasione della presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis LXXXIII* (1991), 486-493, 487-488.

³*Concilio Vaticano II, Enchiridion Vaticanum* (EV) 1/1962-1965, 248.

Cristo nel mondo, e come qualsiasi realtà sociale e istituzionale, anche la Chiesa è organizzata secondo proprie norme giuridiche. L'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica è costituito dal diritto canonico che regola i rapporti fra i *christifideles*, ma anche fra loro e le varie istituzioni della Chiesa stessa.

Partendo da questipresupposti ci proponiamodi evidenziare nel presente studio alcuni aspetti risalenti che definiscono la tripartizione dei fedeli nel Codice Orientale. Dopo una breve presentazione del termine popolo di Dio, ed il suo necessario e naturale nesso con il termine canonico *Christifideles*, cercheremo di presentare una definizione del fedele cristiano a partire dal canone corrispondente. Vengono poi sottolineati alcuni aspetti fondamentali che definiscono i diritti e gli obblighi comuni a tutti i fedeli senza alcuna distinzione canonica o funzionale, per chiudere con una riflessione l'unità, la diversità e la comunione che sussiste fra i membri della Chiesa.

Lo studio, con il dovuto rimando alla teologia e alla disciplina orientale cerca di evidenziare la peculiarità dei *christifideles* a partire dalla tricotomia esistente nel CCEO.

Parole chiave: diversità funzionale, uguaglianza, popolo di Dio, christifideles, laici, chierici, costituzione della Chiesa, diritti, doveri.

Il popolo di Dio e la varietà dei Christifideles

Definendo la Chiesa come “popolo di Dio”, il Concilio Vaticano II ha provocato una rivalutazione del significato di appartenenza a tale popolo mettendo in piena luce lo *status* di *christifideles* che è comune a tutti i battezzati, chierici, laici e religiosi. Per comprendere il significato di una tale innovazione giova ricordare che nel periodo preconciliare “la società ecclesiastica veniva prevalentemente descritta come composta, per diritto divino, da categorie nettamente distinte e diseguali in ossequio ad una concezione ecclesiologica che esaltava il ruolo dell'autorità fino a mettere in ombra la realtà globale della comunità cristiana e accentuava la differenza tra i vari livelli gerarchici fino ad oscurare la condizione comune di tutti i battezzati”⁴. Una concezione certamente superata dall'insegnamento del Concilio, che pur conservando il valore e l'importanza della gerarchia a cui viene riconosciuta una specifica missione, afferma e risalta il ruolo degli altri fedeli che non costituiscono una classe separata, ma nell'esercizio delle diverse funzioni a loro affidate contribuiscono a manifestare e definire l'unità della Chiesa. In tal modo “il concilio innova, e supera la visione dualistica della Chiesa che a lungo ha tenuto distinti chierici e laici quasi fossero dimensioni strutturali e gerarchizzate della *societas* cristiana, operando così una sorta di rivoluzione copernicana”⁵.

Tradurre nel diritto positivo una categoria quasi estranea alla tradizione culturale del giurista, quella del “popolo di Dio”, costituì una provocazione ardua nella codificazione dei due Codici, prima del Codice di Diritto Canonico e poi de CCEO. L'inserimento di una categoria prettamente biblico – patristica nei Codici fu inizialmente vista da parte di alcuni giuristi con grande diffidenza⁶. Ciononostante, questa categoria ha trovato un posto ben preciso nel contenuto della disciplina canonica attraverso i compiti dei canonisti che, sia in teoria che in prassi, hanno proposto “una sintesi della consapevolezza dell'indole soprannaturale del diritto canonico, che affonda le sue radici nel mistero della Chiesa”, e hanno approfondito “il senso della comunione, il principio di uguaglianza e della libertà di tutti i fedeli, il valore dei carismi nella vita ecclesiale, la promozione dell'unità nella diversità ecc.”⁷.

⁴ G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 1997, 111.

⁵ C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Editore, Giappichelli, 2010, 120.

⁶ “Il clima antiggiuridico, che dopo il Vaticano II si è esteso in diversi ambiti della Chiesa, ha contribuito a diffondere l'idea che il diritto non giova alla pastorale e che nella pastorale sia meglio prescindere il più possibile da considerazioni giuridiche [...]. Tutto ciò ha favorito il diffondersi dell'idea che le norme giuridiche siano piuttosto d'intralcio all'azione pastorale, e che sottolineare l'importanza porti ad un legalismo privo di iniziativa e di fantasia creatrice così importanti, invece, nella pastorale”; CATTANEO A., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011, 95-96.

⁷ *Ibidem*, 97.

La nozione “popolo di Dio”, collegata alla più concreta nozione di *crisifideles*, non nega il carattere giuridico della Chiesa che, è una *societas*, e in quanto tale esige una serie di norme per regolare i giusti e necessari rapporto fra gli stessi membri. Anzi, con riferimento alla sua indole divino-umana, la nozione “popolo di Dio”, risalta le particolarità che distinguono l’ordinamento canonico della Chiesa dagli ordinamenti giuridici civili. La nozione “popolo di Dio” (LG. 9), è stata assunta dal codice per presentare la configurazione interna della Chiesa quale comunità umana di coloro che hanno aderito al messaggio evangelico e sono stati incorporati a Cristo e al Suo corpo mistico, che è la Chiesa, attraverso il battesimo. Trattandosi di persone umane che diventano essenzialmente libere sotto lo stato di grazia battesimale, l’espressione “popolo di Dio” rievoca il gruppo, richiama la comunità rispettosa ed ordinata, accenna ad un principio visibile di organizzazione, e definisce la *societas dei crisifideles* che sono costituiti come Chiesa e Popolo di Dio. Il termine “popolo” fa riferimento ad un elemento sociale, culturale e storico, mentre il riferimento a Dio sta a significare che non si tratta di un popolo qualunque, ma di un popolo costituitosi in seguito ad un evento, ad un incontro con Cristo⁸. Un popolo, quindi una comunità di fedeli che condividono la medesima dignità e hanno comuni finalità; ma un popolo di Dio, cioè non radunatosi di propria iniziativa, ma a seguito di chiamata divina.

Con l’assunzione di questa categoria, il legislatore canonico applica l’ecclesiologia conciliare che pone in evidenza anzitutto che la “Chiesa è popolo di Dio, la cui uguaglianza ha il suo fondamento nel battesimo. Dall’uguaglianza radicale deriva la diversità ministeriale in ragione della ricezione dell’ordine sacro, per il quale la Chiesa si qualifica ulteriormente come popolo di Dio gerarchicamente costituito”⁹. Da questa uguaglianza risultano, come avremo modo di vedere, una serie di conseguenze.

La Chiesa, sparsa nel mondo, per la stessa sua fondazione è di istituzione divina, ed ogni suo membro trova la propria e personale configurazione nella natura e nella missione universale di questo popolo, che è regale, profetico e sacerdotale, alla pari del Suo fondatore. La caratteristica peculiare del “popolo di Dio” risiede nella fondamentale unità di tutti coloro che, in forza del battesimo, sono costituiti “fedeli” e incorporati a Cristo nel suo corpo mistico che è, appunto, la Chiesa. In tal modo diventano *crisifideles*, che creano, nell’unità, una Chiesa - comunità spirituale e società gerarchicamente organizzata - in cui si manifesta una diversità funzionale di carismi e ministeri. In virtù della comune dignità e in base alla propria partecipazione battesimale ciascun *crisifideles* in relazione alla propria vocazione, alla propria condizione, al proprio stato di vita e alla propria funzione specifica è chiamato ad impegnarsi nella costruzione della Chiesa nella storia.

I fedeli che sono configurati nei vari gradi dell’ordine sacro sono costituiti attraverso un sacramento, e sono chiamati ad esercitare il sacerdozio ministeriale nella configurazione dei *tria munera*; guidare, insegnare e santificare. Chierici sono coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine in uno dei tre gradi (diaconato, presbiterato, episcopato); il sacramento conferisce un carattere indelebile e li costituisce ministri sacri, titolari del sacerdozio gerarchico. Altri fedeli, contrassegnati da uno specifico carattere secolare, vivono nella condizione ordinaria la vita familiare e sociale. I laici sono i fedeli titolari del sacerdozio comune, chiamati a vivere la missione di cristiani trattando le realtà temporali. Altri ancora sono chiamati ad edificare la vita con una speciale consacrazione e con la libera professione dei consigli evangelici. I fedeli di vita consacrata si consacrano in modo peculiare a Dio con la promessa di osservare i tre precetti evangelici: carità, castità e obbedienza. In questa speciale configurazione, in maniera corresponsabile e complementare ogni *crisifideles* partecipa attivamente alla vita e alla missione della Chiesa.

Nel Codice Orientale, dal quale siamo partiti nella nostra presentazione, il “popolo di Dio”, formato dalla diversità dei *crisifideles*, è assunto tra i principi fondamentali del diritto

⁸ V. BARBU, “Magisterul despre rolul laicilor în Biserică”, in DANCĂ W. (coord.), *Creștini laici, identitate și misiune*, Ed. Sapientia, Iași, 2001, 135.

⁹ L. SABBARESE Luigi, D. SALACHAS, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale, Prospettive interecclesiali*, Urbaniana University Press, Roma 2004, 30-31.

costituzionale della Chiesa; addirittura 4 Titoli ne trattano della categoria di *christifideles*: Titolo I, *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri* (cann. 7-26); Titolo X, *I Chierici* (cann. 323-398); Titolo XI, *I Laici* (cann. 399-409) e Titolo XII, *I Monaci e tutti gli altri religiosi e i membri degli altri Istituti di Vita consacrata* (cann. 410-572)¹⁰.

La definizione del *christifideles*

Il primo Titolo del CCEO, intitolato *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri* (cann. 7-26) si apre con una disposizione che pone una nozione fondamentale: la nozione di *christifideles* o fedele cristiano. Il canone 7, presentato subito dopo i sei canoni preliminari¹¹, introduce il tema dei diritti e doveri comuni dei fedeli e afferma che questi sono coloro che incorporati a Cristo mediante il battesimo sono costituiti popolo di Dio; inoltre sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica proprie di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa.

Can. 7 - §1. (= 204) I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti come popolo di Dio e per questo motivo, partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, ad esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata in questo mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

La formulazione del canone parte dalla visuale biblico-patristica del “popolo di Dio”, e si presenta sotto una veste di notevole complessità teologica; allo stesso tempo la definizione è anche molto sintetica. Infatti, la norma in questione ha la funzione di rinviare ad una serie di insegnamenti conciliari che più specificatamente sono presentati; i richiami al Concilio Vaticano II sono essenziali per comprendere l'impostazione data dal codice comune alle norme sui fedeli cristiani: “il battesimo come incorporazione a Cristo, la Chiesa come popolo di Dio, la partecipazione di tutti i fedeli agli uffici di Cristo, l'universale missione di salvezza affidata alla Chiesa, la responsabilità che compete a tutti i cristiani nella sua realizzazione”¹².

La centralità del fedele cristiano nel Codice risulta evidente a partire dal primo Titolo del CCEO, che si apre con la definizione di questo stato che è comune a tutti i membri della Chiesa. I fedeli cristiani sono principalmente tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo: vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e laici. Il fedele cristiano può essere definito dunque come un battezzato, che attraverso questo sacramento è incorporato in Cristo e nella sua Chiesa, diventando soggetto di diritti e doveri come persona, e in quanto tale partecipa ai *tria munera* di Cristo e alla missione della Chiesa, secondo la sua condizione.

In un certo senso il *christifideles* può essere inteso come un concetto astratto che dipende ontologicamente da una realtà temporale e concreta. La varietà dei *christifideles* riguardano le proprie condizioni e funzioni ecclesiali ed in questa luce il soggetto del diritto è laico, chierico e consacrato, secondo il proprio *status* e la propria condizione. Perciò “il concetto di *christifideles* è, in certo senso, un'astrazione teologica e giuridica perché in realtà non esiste il *christifideles* allo stato puro. In base alla fondamentale differenziazione che proviene dalla stessa volontà fondata di Cristo, il battezzato o è laico o è chierico o è iscritto allo stato religioso. In certo senso si potrebbe forse dire che ciò che più si avvicina al *christifideles* allo stato puro è il laico, il cui stato non

¹⁰ La struttura del CIC è diversa: il Libro II (cann. 204-746) intitolato “De populo Dei” presenta le norme relative ai fedeli laici e chierici, alla costituzione gerarchica della Chiesa, agli istituti di vita consacrata ed alle società di vita apostolica.

¹¹ La ragione di una tale scelta consta nel fatto che si è voluto “mettere in risalto prima di ogni altro *ius*, i diritti comuni dei battezzati”, *Nuntia* 26 [1988], 99.

¹² G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico...op. cit.*, 112; inoltre il canone propone una sintesi quanto mai succinta dell'intera ecclesiologia conciliare e va letto in parallelo con i documenti conciliari: LG 7; UR 22; LG 9; SC 1; LG 35; LG 13; LG 10; LG 12; LG 36; AA 6; AG 5; LG 17; L. LORUSSO, “Diritti e doveri dei fedeli cristiani nel CIC e nel CCEO”, in *Iura Orientalia*, V (2009), 166-184, 171.

aggiunge nessuna ulteriore specificazione al *christifideles*, per cui non è errato dire che il laico è il semplice *fidelis*¹³.

Una conferma di tale affermazione può forse essere giustificata dal fatto che la nozione di *christifideles* che il can. 7 offre coincide con la nozione del laico della LG 31, sebbene il testo conciliare intende definire il concetto di fedeli cristiani laici anziché i fedeli cristiani in genere¹⁴.

Il Concilio insegna infatti che “i fedeli dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” (LG 31)¹⁵.

Il principio dell’unità, ma allo stesso tempo anche della distinzione funzionale è sottolineato nella differenziazione dei fedeli cristiani in chierici, laici e monaci-religiosi con l’espressione “partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo”, per cui sono chiamati “ciascuno secondo la sua condizione, ad esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo”.

L’espressione “*suo modo participes secundum suam cuiusque condicionem*” esprime in una maniera completa la diversità funzionale tra i fedeli cristiani con gli stessi diritti e doveri. Da questa diversità di diritti e doveri e dal diverso statuto giuridico scaturisce nell’ordinamento canonico la *diversità funzionale* nella Chiesa, in quanto secondo la propria e personale condizione, i vari fedeli sono fatti partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo secondo i doni ed i carismi dello Spirito Santo.

Il canone, con la stessa dimensione giuridica del concetto *christifideles* cattolico che esso coinvolge, va interpretato in maniera stretta, in quanto il CCEO si riferisce solo ai fedeli cattolici orientali battezzati o accolti nelle varie Chiese *sui iuris* (conf. can. 1). Per superare una certa difficoltà interpretativa e di applicazione della disciplina canonica, il legislatore supremo doveva specificare più accuratamente le condizioni e le modalità di appartenenza a questo “popolo di Dio”, sempre in apertura verso l’ecumenismo. Per adempiere questo delicato compito, il Codice orientale, sulla scia del già pubblicato CIC, si è attenuto sempre ai principi e agli insegnamenti conciliari. In questa prospettiva va interpretato l’enunciato del §2 del canone 7, che a sua volta viene assecondato dal successivo canone 8 che recita:

Can. 8. Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

Oltre al già ricordato can. 1, un altro canone, il 1490, stabilisce diversi criteri affinché un fedele possa essere considerato soggetto alle leggi canoniche:

Can. 1490. Sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il settimo anno di età.

E chiaro che nel caso dei chierici e dei monaci-religiosi, che assumono una particolare posizione canonica segnata da una caratteristica fondamentale di appartenenza alla Chiesa, i canoni che si riferiscono ai diritti e i doveri di tutti i fedeli, quindi anche e specialmente ai battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti, riguardano quest’ultimi solo nella misura in cui essi appartengono giuridicamente ad una Chiesa *sui iuris*¹⁶. Da quanto asserito fino a questo momento risulta che i *non battezzati* non godono della piena capacità giuridica nell’ordinamento canonico; ciononostante hanno una soggettività giuridica canonica perché sono destinatari di norme canoniche come per

¹³ Cf. L. LORUSSO, *Diritti e doveri dei fedeli cristiani...op. cit.*, 171.

¹⁴ P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, 2001, 14.

¹⁵ Cf. INCITTI G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, 23-27.

¹⁶ Per quanto riguarda le caratteristiche, l’applicabilità ed i limiti di competenza del CCEO rinvio ad un mio più ampio studio, W. BLEIZIFFER, *Ius Particulare in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Dreptul particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolică. Actualitate și perspective*, Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2016, 74-109.

esempio richiedere e ricevere il battesimo, che riflette la volontà di Cristo a che tutti gli uomini siano salvi, o celebrare, pur nel rispetto della normativa canonica, il sacramento del matrimonio.

Godono invece di una certa capacità giuridica, e al contempo di una particolare attenzione all'interno della Chiesa, i non battezzati che sono in cammino verso l'inserimento nella Chiesa. I *catecumeni* "sono congiunti con la Chiesa che li sostiene come già suoi". Verso questi la Chiesa si mostra con grande attenzione "e li introduce alla partecipazione della Divina Liturgia, dei sacramenti e delle lodi divine, ad essi già elargisce varie prerogative che sono proprie dei cristiani" (can. 9). In questa prospettiva, bensì non pienamente accolti nella Chiesa attraverso il sacramento del battesimo, quindi non facenti ancora parte del "popolo di Dio" una serie di canoni confermano la cura particolare di cui godono questi: formazione alla vita cristiana e possibilità di essere ammessi ad alcune celebrazioni liturgiche non riservate ai fedeli cristiani (can. 587); il dovere di cercare la verità e di abbracciarla, il diritto all'immunità dalla coazione (can. 586), il diritto di iscriversi a qualunque Chiesa *sui iuris* (can. 588), il diritto che venga amministrato il battesimo se viene richiesto da coloro che sono debitamente disposti a riceverlo (cfr. can. 682 §1), il diritto di ricevere benedizioni e le esequie ecclesiastiche (cfr. can. 875), il diritto di agire in giudizio (cfr. can. 1134)¹⁷.

Come sottolineato sopra dal contenuto del can. 8, l'obbligatorietà della legge ecclesiastica non va applicata ai cristiani non cattolici, cioè ai battezzati che non appartengono alla Chiesa Cattolica. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che sono giustificate a partire dal diritto naturale: in quanto persone anche i non battezzati sono soggetti alla legge naturale e quindi possono essere destinatari di norme canoniche in determinate circostanze, in particolare qualora entrino in rapporti giuridici con i battezzati: ad esempio il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato. Il non battezzato è legittimato anche ad amministrare il sacramento del battesimo, purché intenda fare ciò che fa la Chiesa e qualora il ministro ordinario del battesimo mancasse o fosse impedito (can. 677 - §2). "D'altra parte, si riconosce al non battezzato l'essere soggetto di diritti e di doveri nel diritto canonico. L'attribuzione di una capacità di essere soggetto di diversi diritti e doveri stabiliti dalle norme canoniche presuppone una personalità nell'ordinamento canonico in *iure divino fundata*. Così, al non battezzato viene riconosciuta la capacità di agire nei processi presso i tribunali ecclesiastici"¹⁸.

A differenza di molte legislazioni civili, il diritto canonico prende atto della sussistenza di una persona umana, ai fini giuridici, sin dal momento del concepimento; infatti il can. 680 prevede che i feti abortivi, se vivi, siano battezzati, mentre il can. 1450 §2 punisce chi ha procurato un aborto conseguendone l'effetto.

Riguardo alla condizione basilare di *christifideles* e al relativo compito fondamentale di realizzare la propria missione nella Chiesa, non può esistere alcuna distinzione tra i membri della Chiesa. Non esistendo alcuna differenza fra i membri dello stesso "popolo di Dio" diventa possibile la distinzione di uno specifico statuto giuridico, sintetizzato in un insieme di diritti e doveri di vincoli e di capacità, di facoltà e prerogative che vengono a radicarsi proprio nella partecipazione alla dimensione di battezzato in Cristo. I diritti ed i doveri applicabili a tutti i battezzati vengono ulteriormente esercitati in maniera differente a seconda della condizione funzionale che ogni fedele occupa all'interno della Chiesa.

Diversità di diritti e doveri fondamentali dei *christifideles*

In virtù del principio di uguaglianza tutti i battezzati hanno gli stessi diritti e doveri, che sono espressione giuridica della loro comune dignità e responsabilità di fedeli. Sono quindi doveri e diritti di rango costituzionale, in quanto derivanti dal battesimo, fondati quindi sul diritto divino. Spettano a ciascun fedele per il fatto di esserlo, non per concessione della comunità né dell'autorità; sono uguali per tutti, perpetui, irrinunciabili, e prevalgono sulle norme di diritto umano;

¹⁷Cf. L. LORUSSO, *Diritti e doveri dei fedeli cristiani...* op. cit., 174-175.

¹⁸ L. NAVARRO, *Il principio costituzionale di uguaglianza ...* op. cit., 161-162.

costituiscono l'alveo comune entro il quale ognuno, da solo o con altri, vive la sua vita cristiana e partecipa alla missione della Chiesa.

Il primo Titolo del Codice comune raccoglie in 19 canoni i diritti e i doveri che sono comuni ai fedeli. In questa parte del codice sono confluite le disposizioni contenute nel progetto "*Lex Ecclesiae fundamentalis*" mai portato a termine. Queste disposizioni aprono con l'affermazione del principio di eguaglianza che è formalmente entrato nella legislazione ecclesiastica solo con la pubblicazione della normativa ecclesiastica; infatti la disciplina preconciliare preferiva il principio dell'ineguaglianza, presente nella Chiesa da un punto di vista sacramentale-ministeriale¹⁹. Se in passato la Chiesa era organizzata come una società giuridicamente organizzata per ceti, oggi l'ordinamento canonico ha fatto proprio il principio di eguaglianza per cui le differenze di trattamento giuridico non derivano da uno *status*, ma dalle differenti funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. A questo principio sono connessi i diritti e doveri fondamentali del cristiano, ovvero i canoni 8-26, che possiamo riassumere così:

- can. 8: il concetto di *piena comunione* richiede da parte del fedele l'adesione e la congiunzione a Cristo con la professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico; vincoli ai quali i fedeli devono conformare non solo il loro pensiero ma anche il comportamento, con la condotta coerente e con l'ubbidienza alle leggi e ai Pastori della Chiesa;
- can. 9: lo *statuto giuridico del catecumeno*, in quanto come non ancora battezzato, gode di alcuni diritti particolari, riconosciuti a lui in virtù della loro speciale volontà di essere incorporati nella Chiesa attraverso il battesimo;
- can. 10: *l'integrità della fede* dei fedeli cristiani, cioè fondamentale obbligo di accogliere la parola di Dio e aderire al magistero autentico della Chiesa; ciò vuol dire conservare integralmente la fede, professarla apertamente e viverla attraverso le opere;
- can. 11: *l'uguaglianza come diritto*, da cui scaturiscono esigenze giuridiche concrete, come la non discriminazione, il diritto ad uguali mezzi di tutela e garanzie giuridiche, ecc²⁰.
- can. 12: *Il dovere di comunione ecclesiastica* comprende, secondo il c. 8 "i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico";
- can. 13: *dovere di condurre una vita santa* e di contribuire all'incremento ed alla santificazione della Chiesa il che significa che tutti i fedeli devono ugualmente impegnarsi nella propria santificazione e promuovere quella degli altri. A questo dovere generico si collegano altri doveri concreti: ricevere i sacramenti a tempo debito, la confessione e comunione almeno una volta l'anno, il digiuno e l'astinenza, ecc.
- can. 14: *diritto - dovere di partecipare all'opera di diffusione del messaggio evangelico*. Poiché tutti hanno l'obbligo di diffondere il Vangelo, hanno anche il diritto di testimoniare e di trasmetterlo agli altri senza bisogno di permesso o mandato della gerarchia;
- can. 15: *dovere dei fedeli di obbedire ai propri pastori, nonché il diritto - dovere di manifestazione del pensiero nella Chiesa su questioni concernenti il bene comune, il diritto di petizione (§ 2) e la libertà di opinione e di espressione (§ 3)* rappresentano validi strumenti offerti ai fedeli per cooperare all'edificazione della Chiesa, facendo presenti ai Pastori i propri bisogni e desideri. Questo diritto-dovere si estende alle cose che riguardano la libera opinione nella Chiesa, non alle verità di fede e sul costume sancite dal magistero.

¹⁹ L. LORUSSO, *Diritti e doveri dei fedeli cristiani...op. cit.*, 174.

²⁰ "Questo nuovo canone potrebbe figurare come introduzione ai canoni 323, 399, 410 (canoni introduttivi *De Clericis, De Laicis, De Monacis ceterisque religiosis*), così si metterebbe in risalto la differenza delle due concezioni latina ed orientale: gli orientali non possono immaginare che dei religiosi non chierici siano considerati laici", Nuntia, 28 (1989), 16. I.ŽUŽEK, *Bipartizione o tripartizione dei "christifideles" nel CIC e nel CCEO*, in *Ibid.*, *Understanding the eastern code*, Kanonika 8, PIO, Rome, 1997, 328-353, specialmente 350-353.

- can. 16: *diritto ai sacramenti e agli altri beni spirituali*. I cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori i mezzi di salvezza, la Parola e i sacramenti per poter rispondere alla vocazione ricevuta. L'organizzazione pastorale della Chiesa non è fine a se stessa ma deve adeguarsi ai bisogni dei fedeli in modo che questi ne possano usufruire con abbondanza.
- can. 17: *Diritto al proprio rito e alla propria spiritualità*. In quanto partecipi della funzione del comune sacerdozio i fedeli cristiani hanno il diritto di praticare e conservare il proprio rito, di essere assistiti liturgicamente secondo il proprio rito e di adottare quella spiritualità o forma di vita cristiana e di apostolato che si ritenga adeguata a sé.
- can 18: *Diritto di associazione e di riunione*. Sono proiezioni della natura sociale della persona nella vita della Chiesa, che permettono ai credenti di attuare la loro vocazione in forma comunitaria per raggiungere scopi compresi nella loro condizione di fedeli. In questi diritti sono inclusi quelli di fondare, dirigere o aderire ad una associazione.
- can 19: *Diritto di iniziativa*. Collegato coi precedenti diritti consiste nella libertà di promuovere, sostenere, dirigere o collaborare opere apostoliche (scuole, ospedali, volontariato, ecc.). Responsabili di queste iniziative sono i loro promotori, per cui non possano chiamarsi 'cattoliche' se non hanno ottenuto il consenso dell'autorità, la quale assume allora una speciale competenza nei loro confronti.
- can. 20: *diritto all'educazione e formazione cattolica*. Ogni fedele ha la responsabilità di acquisire e migliorare la sua formazione cristiana al fine di compiere più efficacemente la sua vocazione; a questo scopo può accedere ai centri scolastici della Chiesa ed ivi ottenere i relativi titoli di studio.
- can. 21: *diritto alla libertà di ricerca nelle sacre discipline*. È una manifestazione concreta del diritto della generale libertà di opinione e di espressione (can. 15), che ha come oggetto le questioni opinabili delle scienze sacre su quei insegnamenti che non sono ancora definiti da parte del magistero.
- can. 22: *diritto alla libera scelta dello stato di vita*, significa in primo luogo che a nessuno può essere imposto uno stato di vita da lui non scelto liberamente; e neanche gli deve essere impedito di scegliere quello a cui egli si considera chiamato.
- can. 23: *Diritto alla buona fama e all'intimità*. Sono diritti naturali che devono essere riconosciuti anche nella società ecclesiastica. Fra questi si possono ricordare il dovere del segreto (naturale, di ufficio, della confessione, ecc.) e il diritto a difendersi dalle ingiurie e calunnie; l'inviolabilità postale, del domicilio, degli uffici; la presunzione di innocenza ecc.
- can. 24: *Il diritto alla protezione giudiziale* implica la libertà, da parte di chi si ritiene leso o minacciato nei suoi diritti, di rivolgersi all'autorità giudiziaria cosicché questa, mediante un processo, li dichiari, li determini e li faccia rispettare. *Il diritto ad un giudizio equo* implica tra l'altro delle garanzie processuali stabilite dalla legge, l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici, nonché il diritto alla propria difesa. *Il principio di legalità penale* (§ 3) comporta l'applicazione del principio: nessuna pena senza previa legge penale.
- can: 25: *l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa provvedendo alle necessità dei poveri e degli emarginati*. La collaborazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa si estende anche a procurare i mezzi materiali che servono al culto, sostentamento del clero, l'apostolato e la carità.
- can. 26: *il dovere di salvaguardare il bene comune*. Le norme che riguardano i diritti e i doveri dei fedeli sono sempre da interpretare alla luce del dettato di questo canone conclusivo della lista, il quale costituisce un chiaro indizio dello spirito con cui si devono sviluppare le relazioni tra fedeli appartenenti ai diversi stati: il fedele, è chiamato

a tener conto del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri²¹.

I canoni elencati parlano di impegno personale e di cooperazione, di comunione e di responsabilità, quasi a sottolineare come il fedele sia chiamato a cooperare al corretto sviluppo della Chiesa, e pure per la effettiva applicazione dei principi presentati nei canoni relativi ai diritti ed obblighi particolari ad ogni tipo di *christifideles*. Finalmente va osservato che questi diritti e doveri non sono illimitati né si possono considerare una sorta di tesoro ad uso personale ed egoistico, il loro esercizio dovendosi ispirare al conseguimento del bene comune. A tal fine la legge e la giurisprudenza possono determinare più precisamente la loro portata e i loro limiti.

Diversità funzionale, comunione ed uguaglianza fra *christifideles*

Il Concilio Vaticano II, come abbiamo già sottolineato sopra, senza negare la concezione gerarchica, presenta la Chiesa come popolo di Dio, cioè comunità dei fedeli. È soprattutto con la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* e con la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* che si afferma apertamente il principio di uguaglianza di tutti i *christifideles*. Nella *Lumen Gentium* si afferma con una forte dimensione biblica che “comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c'è né Giudeo né Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28; cfr. Col 3,11)” (LG 32). La dottrina conciliare ha accentuato il fatto che la Chiesa è un popolo²² la cui descrizione non può essere fatta senza mettere in tutta evidenza il principio di uguaglianza dei fedeli. “Questo è uno dei principii che illuminano l'insegnamento conciliare, dato che una unilaterale ed incompleta considerazione della Chiesa aveva in precedenza portato le dottrine teologiche e giuridiche ad approfondire solo l'aspetto esteriore e visibile della Chiesa”²³.

Il codice di diritto canonico disciplina lo stato dei fedeli con una serie di disposizioni che possono essere sistematizzate secondo una triplice prospettiva: la condizione giuridica dei fedeli vista alla luce del can. 7 si ispira a tre principi:

- il principio di comunione²⁴: i fedeli partecipano tutti alla missione della salvezza, nonché alla missione affidata da Cristo alla Chiesa attraverso la funzione di insegnare, di santificare e di governare; la missione di tutti si svolge sotto l'autorità dell'autorità ecclesiale²⁵, nella condivisione della stessa fede e nella pratica degli stessi sacramenti.
- il principio di uguaglianza²⁶: i fedeli sono uguali nella dignità e nell'agire secondo il dettato del can. 11 che stabilisce: “Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'attività; in forza di

²¹ Cf. C.- M. FABRIS, “I diritti dei fedeli come espressione di valori”, in *Prawo Kanoniczne* 57 (2014) nr. 2, 2-36, 33. Si veda anche L. LORUSSO, *Diritti e doveri dei fedeli cristiani... op. cit.*, 171-175.

²² Il Concilio predilige l'uso del termine Popolo di Dio e non quella di “Corpo di Cristo”, cf. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologicali del diritto... op. cit.*, 78.

²³ P. PELLEGRINO, *Il principio di uguaglianza e il principio di varietà*, REDC 60 (2003) 701-709, 702.

²⁴ È importante ricordare in questo contesto che l'espressione “popolo di Dio”, che abbiamo analizzato precedentemente, non costituisce il fondamento ultimo dell'ecclesiologia del Vaticano II. Il concetto-chiave nel pensiero conciliare sulla Chiesa è piuttosto quello di *communio*: comunione, unione. Il primo paragrafo della *Lumen Gentium* dice che “la Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano” (LG 1). *Communio* significa quindi essere una sola cosa con Dio in Cristo, nonché una sola cosa con gli altri uomini in Cristo; la Chiesa è il segno di questa comunione e, al tempo stesso, il suo strumento.

²⁵ Il Vaticano II ha posto l'accento sull'aspetto del *communio hierarchica* (cfr. LG 21: EV1/335 e PO 7: EV1/1265-1266). L'esercizio del ministero deve riflettere la natura comunionale dell'*ordo* (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis*, del 25 marzo 1992, [in AAS 84 (1992) 657-804], n. 17).

²⁶ “Esistono anche canonisti che non condividono pienamente il principio dell'uguaglianza fra i diversi *christifideles*. Il problema di fondo era costituito dalla difficoltà di conciliare l'uguaglianza con la diversità, in modo tale da non inficiare sia il principio gerarchico quegli elementi di Diritto divino che costituiscono il fondamento della diversità fra i fedeli”; cf. NAVARRO L., *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in “*Fidelium iura*”, 2, 1992, 146 ss.

essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua condizione e funzione, cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo”.

- il principio di diversità funzionale: i fedeli si distinguono per diversità di carismi e di ministeri.

La diversità funzionale nasce principalmente dalla diversa condizione laicale e clericale, radicata nel sacramento dell'ordine sacro. La diversità sostanziale risiede nella differenza tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale²⁷; una diversità data dalla struttura gerarchica che non è solo una forma di organizzazione del governo della società ecclesiastica, ma comporta una partecipazione specifica al sacerdozio di Cristo. Quindi esiste una differenza nella condizione giuridica tra fedeli laici, i fedeli monaci, e fedeli chierici; solo a questi ultimi è dato un potere particolare che trova la sua radice nella volontà divina di Cristo e si svolge, gerarchicamente, in vari gradi di *potestas regiminis*²⁸.

La diversità dei ministeri nella Chiesa, che sono chiamati anche funzioni di servizio, consistono principalmente nell'amministrare quei beni spirituali che sono stati istituiti da Cristo per il bene di tutto il popolo di Dio. Questi ministeri istituzionalizzati, che non dipendono dai singoli soggetti, furono tramandati attraverso la successione apostolica, così da diventare una realtà permanente. Appartenenti alla missione stessa della Chiesa questi ministeri richiedono l'esistenza corrispondente di una *sacra potestas*, che “è essenzialmente la capacità di svolgere i ministeri istituiti da Cristo, cioè la facoltà di servire il popolo di Dio mediante l'esercizio della funzione ministeriale istituzionalizzata principalmente. [...] Non è, pertanto, una potestà di dominio a vantaggio del suo titolare, ma una facoltà di svolgere una funzione in favore di altri. La funzione istituzionalizzata, infatti, richiede pur sempre una potestà affinché possa essere esercitata, il che spiega perché si possa parlare della Chiesa come di una società «hierarchice ordinata»”²⁹.

Il Concilio Vaticano II insegna infatti che “l'ufficio che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente «diaconia», cioè ministero” (LG 24)³⁰, mentre “il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi” (LG 28)³¹.

Una prima diversità all'interno della stessa Chiesa viene suggerita dalla struttura gerarchica che non è solo una forma di organizzazione del governo della società ecclesiastica ma comporta una partecipazione specifica al sacerdozio di Cristo. La Gerarchia ecclesiale istituita dal fondatore della Chiesa, era inizialmente formata dal Collegio degli Apostoli, con a capo Pietro. Questo potere è esercitato oggi dal Collegio dei Vescovi con a capo il Pontefice, e da questo punto di vista la Chiesa è caratterizzata da un principio gerarchico, secondo il quale vi sono funzioni e ministeri che sono esercitati dalla gerarchia in nome ed in rappresentanza di Cristo. A questi diversi ordini si accede attraverso la recezione del sacramento dell'ordinazione, che crea una rete di rapporti giuridici e gerarchici ordinati e strutturati organicamente. In questa prospettiva il canone 323 si presenta sintetico e chiaro:

Can. 323 - §1. (cf 207 §1) I chierici, che sono chiamati anche ministri sacri, sono dei fedeli cristiani che, eletti dall'autorità ecclesiastica competente, mediante il dono dello Spirito Santo ricevuto nella sacra ordinazione, sono deputati a essere ministri della Chiesa partecipando alla missione e alla potestà di Cristo Pastore.

²⁷ R. M. UMEMURA, *Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale*, Disertatio ad Doctratum in Facultate Iuris Canonici, Pontifica Universitas Urbaniana, Roma 1991.

²⁸ O. CONDORELLI, “La distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione nella tradizione canonica bizantina”, in G.D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Tomo I, Giappichelli Editore – Torino, 2018, 241-271.

²⁹ E. BAURA, “Il sacramento dell'ordine”, in *Quaderni della Mendola*, 19, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2011, 35-64, 36.

³⁰ *Concilio Vaticano II*, Enchiridion Vaticanum (EV) 1/1962-1965, 342-343.

³¹ *Concilio Vaticano II*, Enchiridion Vaticanum (EV) 1/1962-1965, 354-360.

§2. I chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani.

“L’ordine ecclesiale presenta infatti un *aspetto misterico*: l’indubbia diversità ontologico-sacramentale dei fedeli in virtù della conformazione a Cristo nell’ordine sacro non sancisce una disegualianza radicale tra i battezzati ma la riserva d’esercizio della *sacra potestas*. La funzionalità o ministerialità che connota il principio di diversità funge dunque da senso e limite della divisione di mansioni”³². Considerando il particolare carattere della funzione dei chierici all’interno del popolo di Dio, possiamo osservare facilmente che “ex divina istituzione”, proprio attraverso il sacramento dell’ordine, esiste una reale diversità funzionale sacramentale tra i ministri sacri ed altri *christifideles*. Ciononostante, resta ferma l’uguaglianza sacramentale e la condivisione dell’unico sacramento del battesimo. La disciplina canonica riconosce “l’uguaglianza radicale di tutti i membri della Chiesa, il sacerdozio che tutti gli accomuna in forza del battesimo, e allo stesso tempo non esita di affermare la diversità sostanziale. Infatti, secondo il testo conciliare della diversità *essentia et non gradum tantum* tra il sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale (LG 10)³³ è giuridicamente rivelata la diversità di funzione, di ministero e di ruolo che nella comunità ecclesiale competono ai chierici, insigniti dell’ordine sacro, e ai *christifideles* che godono del comune sacerdozio *vi baptismis*”³⁴.

Una seconda diversità funzionale è data dalla struttura carismatica e istituzionale della Chiesa; abbiamo, come già ripetutamente ricordato una tripartizione: chierici, religiosi e laici. Se si guarda sotto l’ottica del carisma, cioè del dono gratuito dello Spirito, si possono distinguere i chierici, coloro che sono chiamati a svolgere il ministero sacro; i religiosi, cioè coloro che professando i consigli evangelici (povertà, castità, obbedienza) ed emettendo i voti, rinunciano spontaneamente a ciò che è buono nella condizione umana; ed i laici, cioè coloro che vivono da cristiani nel mondo³⁵. La diversità che si fonda sui carismi, soprattutto su quelli della vocazione cristiana alla vita consacrata nelle sue varie forme e tipologie, presentano sfaccettature multiple. Ma le diversità funzionali tra uomini e donne, quindi segnate da una identità sessuale possono essere oggi interpretate come “discriminatori”³⁶, scompaiano quasi del tutto nella legislazione canonica attuale. “Nei termini *christifideles, personae physicae, laici, sodales parentes, sponsi, coniuges, patrini*, ecc. sono inclusi uomini e donne senza distinzione”³⁷. È ciò che in linea principiale viene stabilito anche dal can. 1505 sulla uguaglianza indifferenziata sessualmente: “L’enunciazione di un discorso con il genere maschile riguarda anche il genere femminile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa”. Ovviamente, ciò che dal diritto viene stabilito “circa una radicale e fondamentale uguaglianza quanto alla dignità e all’attività tra tutti i fedeli – dal fatto della loro rigenerazione in Cristo (can. 11) -, quanto ai loro diritti e doveri in genere (cann. 7-26) e ai loro diritti, obblighi e privilegi in particolare, vale ugualmente in diritto per l’uno e per l’altro”³⁸.

Applicando i principi ecclesiologicali al campo più ristretto dell’apostolato dei laici, il Decreto sull’apostolato dei laici *Apostolicam Actuositatem*, recepisce la dottrina conciliare contenuta nella *Lumen Gentium*, secondo la quale l’uguaglianza di tutti i membri del Popolo di Dio e i diritti-doveri di partecipare attivamente all’apostolato della Chiesa appartiene ad ogni membro della Chiesa. Secondo questo insegnamento tutti i membri della Chiesa sono chiamati a prendervi parte

³²M. DEL POZZO, “La struttura *ordo-plebs* cardine del sistema costituzionale canonico”, in *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), 27-48, 30.

³³*Concilio Vaticano II*, Enchiridion Vaticanum (EV) 1/1962-1965, 311-312

³⁴R. M. UMEMURA, *Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale...*, op. cit., 53.

³⁵SABBARESE L., *I Fedeli costituiti Polo di Dio*, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Roma 2000.

³⁶Per quanto riguarda la cosiddetta situazione discriminatoria contenuta nella precedente legislazione canonica si veda in maniera molto riassuntiva l’opinione di F. J. URRUTIA, “Il nuovo Codice del postconcilio”, in *La Civiltà Cattolica*, Anno 134, vol. I, Quaderno 3185, 1983, 429-452, 446-448.

³⁷P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice...op. cit.*, 13.

³⁸*Ibidem*.

suo modo participes secundum suam cuiusque condicionem (cf. can. 7, ma anche can. 11 e 13) alla missione della Chiesa, che è una missione prevalentemente, e per sua stessa natura, missionaria.

“Nella Chiesa, dunque, vi è «unitas missionis», ma «diversitas ministerii»: il ministero della gerarchia e il ministero dei laici. Tali ministeri non potrebbero sussistere l’uno senza l’altro, dal momento che «apostolatus laicorum et ministerium pastorale mutuo se complent». I laici derivano «officium et ius ad apostolatum» dall’unione con Cristo, per mezzo dei sacramenti del battesimo e della cresima; vi sono, cioè, deputati da Cristo stesso”³⁹.

Con il termine laici si intendono, nella *Lumen Lentium*, tutti i fedeli ad esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, mentre nel decreto conciliare sull’apostolato dei laici si ribadisce il compito che i laici hanno nella missione del popolo di Dio. “Nella Chiesa c’è diversità di ministero ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l’ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma anche i laici, essendo partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all’interno della missione di tutto il popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo” (AA 2)⁴⁰. Risulta che la missione della Chiesa non è esclusiva né si identifica con quella di una determinata classe di *christifideles*, ma è propria dell’intero popolo di Dio. Il fedele laico ha un ministero diverso da quello dei chierici in ragione della sua condizione secolare; ovviamente la sua vocazione è cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali, santificando sé stesso ed il mondo in cui vive. Sulla scia di questo insegnamento il Codice ci offre una definizione in questi termini.

Can. 399 - (cf 207 §2) Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l’indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso.

Essi esercitano il proprio apostolato evangelizzando e santificando in modo che la loro attività in quest’ordine costituisca una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini. “Siccome è proprio dello stato dei laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio affinché, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo, a modo di fermento” (AA 2)⁴¹.

La dignità propria dei laici, la loro fondamentale missione nella Chiesa ma anche il loro particolare compito scaturisce dallo stesso sacramento del battesimo⁴², e proprio in virtù di questa fondamentale uguaglianza tutti i battezzati sono chiamati alla santità, anche in mezzo al mondo (LG 32)⁴³. Nonostante la loro presenza nella realtà secolare⁴⁴ ai laici, alla luce della nuova normativa canonica, è stata conferita una molteplicità di ministeri intraecclesiali, non pochi dei quali erano nel periodo preconciliare riservati ai soli chierici; comunque, “per il conveniente svolgimento della ministerialità conferibile anche al laico, si rende non infrequentemente necessario un particolare *potere* (s.n.), il quale tuttavia non può e non deve essere confuso con quello gerarchico, che non è mai necessario per l’esercizio di un tale servizio ministeriale ... In tal modo si spiega il significato e la portata del tutto sostanziali della *non clericalità del laico*, che perciò, ... svolge un servizio ministeriale ordinato, come pure, *in senso stretto e proprio*, un’attività di supplenza e di partecipazione a di un tale servizio”⁴⁵.

³⁹TAMMAROC., *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella chiesa*, REDC 62 (2005) 231-250, 241.

⁴⁰Concilio Vaticano II, *Enchiridion Vaticanum* (EV) 1/1962-1965, 916-917.

⁴¹*Ibidem*.

⁴²Sul fondamento del battesimo e della confermazione, tutti i fedeli sono abilitati a partecipare all’unica missione della Chiesa per la salvezza del mondo. «In forza della comune dignità battesimale il fedele laico è corresponsabile, insieme con i ministri ordinati e con i religiosi e le religiose, della missione della Chiesa», GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles Laici, Esortazione apostolica post-sinodale su vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo*, 1 gennaio 1989, EV 11/1988-1989, 1654 (ChL 15).

⁴³Concilio Vaticano II, *Enchiridion Vaticanum* (EV) 1/1962-1965, 364-367.

⁴⁴Il laico va qualificato dal punto di vista vocazionale come *non-religioso* e come *non-chierico*; cf. P. A. BONNET., “La ministerialità laicale”, in *Teologia e Diritto Canonico*, Studi Giuridici XII, Libreria Editrice Vaticana, 1987, 87-130, 112, 114.

⁴⁵Cf. P. A. BONNET., “La ministerialità laicale”, in *Teologia e Diritto Canonico*, Studi Giuridici XII, Libreria Editrice Vaticana, 1987, 87-130, 126-127. Sul rapporto fra i laici e “sacra potestas” si veda anche CORECCO E., *Ius et communio: scritti di diritto canonico*, Volume 2, Edizioni Piemme, 1997, sezione V; I fedeli laici; 1. La «sacra potestas» e i laici.

Identificato anche come non-religioso, secondo l'insegnamento conciliare, l'incompatibilità fra lo stato laicale e quello religioso, o della vita consacrata, diventa ovvio a partire dalla dimensione stessa della secolarità. Mentre i laici hanno una propria missione nel mondo, quindi svolgono una dimensione secolare, i monaci e gli altri religiosi si definiscono esattamente da un atteggiamento opposto: la fuga dal mondo, dal secolare, "*separatio mundi*" nella ricerca più ravvicinata di Cristo attraverso una speciale consacrazione.

Il CCEO definisce così lo statuto monacale, religioso e degli altri membri degli istituti di vita consacrata, quindi i *christifideles monacis*

Can. 410 - (573) Lo stato religioso è un modo stabile di vivere in comune in un istituto approvato dalla Chiesa, nel quale i fedeli cristiani, seguendo più da vicino Cristo, Maestro ed Esempio di Santità, sotto l'azione dello Spirito Santo, con nuovo e speciale titolo sono consacrati per mezzo dei voti pubblici di obbedienza, castità e povertà da osservare sotto un legittimo Superiore a norma degli statuti, rinunciano al secolo e si dedicano totalmente a conseguire la perfezione della carità al servizio del Regno di Dio per l'edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo, come segni che preannunciano la gloria celeste.

Diversamente dalla concezione teologica latina, dove i laici non sono necessariamente segnati allo stesso modo dall'indole secolare⁴⁶, per la teologia orientale l'indole secolare è praticamente cancellata da questa «*separatio a mundo*» dei monaci ed altri religiosi che si costituiscono come una terza categoria di *christifideles*⁴⁷. La differenza fondamentale fra la visione teologica latina e orientale riguardante l'appartenenza di questi fedeli ad uno stato canonico indipendente sta proprio nel fatto che i religiosi formano all'interno della tradizione orientale una categoria a sé stante, visto il grande interesse orientale per la vita monastica.

La vita monastica costituisce un modo stabile di vita caratterizzato da una serie di elementi teologici e canonici che contraddistinguono fundamentalmente questi *christifideles*. Oltre alla possibilità che un membro di uno stato religioso sia al contempo anche chierico, la stabilità del suo stato di consacrato è dato dalla dimensione religiosa che questo assume attraverso l'impegno pubblico alla santità con la professione dei voti pubblici davanti alla Chiesa e ad un superiore che la rappresenta (can. 889). Proprio per questo "la condizione monastica e religiosa costituiscono uno status di esistenza, di vita e di propria identità personale del fedele cristiano nella Chiesa e nel mondo, distinto dallo *status* dei chierici, e quello dei fedeli laici, ma integrato nell'unico sacerdozio di Cristo"⁴⁸.

Come dono per la Chiesa lo statuto monastico appartiene alla Chiesa stessa e viene attuato attraverso l'ispirazione divina, che conferisce una stabilità nel seguire più da vicino il Maestro. La manifestazione dei tre voti religiosi, cioè la manifestazione pubblica dei consigli evangelici in un istituto religioso di qualsiasi condizione giuridica (monasteri, ordini, congregazioni, società di diritto comune, istituti secolari, o anche) e una chiara testimonianza della stabilità della vita che si vuole spendere: i monaci e i religiosi sono obbligati a sottomettere la propria volontà ai legittimi superiori quando comandano o vietano secondo le norme del diritto e degli statuti; la castità e la continenza perfetta è segno di dono di grazia e rende il cuore dell'uomo libero nell'amare più intensamente Dio e gli uomini; la povertà, quale distacco dai beni terreni, rende il religioso più conforme alla sequela di Cristo nella continua ricerca delle ricchezze spirituali che non trapassano.

Dal punto di vista canonico l'elemento essenziale che contraddistingue questo stato particolare di vita cristiana è la stabilità, segnata dalla perseveranza e la continuità nel seguire più da vicino Cristo. La vita religiosa si svolge sempre in un istituto eretto o approvato dalla autorità ecclesiastica competente, ed ogni suo membro viene ascritto canonicamente. Il cenobitismo quale forma comunitaria di monachesimo, sorto nel IV secolo in Oriente, è vissuto sotto l'autorità di un

⁴⁶Esiste il laico che vive nel mondo, quello che vive in un Istituto religioso e quello che vive in un Istituto secolare.

⁴⁷ Il CCEO prevede all'interno della disciplina canonica la possibilità che un *christifideles* sia ascritto: come laico in una determinata Chiesa *sui iuris*, can. 29-38; come chierico in una determinata eparchia, can. 357-366, e come membro di un istituto di vita consacrata, in un monastero, congregazione, o ordine religioso, can. 428, 488 § 1, 494 § 2, 545 § 2, 560 § 2, 565, 579.

⁴⁸P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice... op. cit.*, 362.

padre spirituale secondo una particolare regola disciplinare e si contraddistingue dagli eremiti; quest'ultimi, anziché vivere la vita in comune, vivono solitari in posti ritirati.

La vita monastica attraverso i voti pubblici risalta l'immagine di uno stato di vita realizzato sotto l'azione dello Spirito Santo: secondo la tradizione orientale lo stato monastico è legato ad una consacrazione "vista come un atto attraverso cui una persona battezzata è sottratta al mondo profano ed introdotta allo speciale servizio, normalmente esclusivo, di Dio permanente e definitivo. Nello stato monastico e religioso i fedeli cristiani rinunciano al secolo, il che li distingue in ciò dai membri degli altri istituti e forme di vita consacrata"⁴⁹.

Conclusione

All'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa lo stato di *christifideles* è comune a tutti i battezzati, che sono dotati attraverso il sacramento del battesimo di un proprio *munus*. Tramite la ricezione del sacramento del battesimo ricevuto ogni battezzato, viene incorporato a Cristo e alla Chiesa e acquista una propria capacità giuridica canonica e, dunque, lo «status» di fedele cristiano, in condizione di uguaglianza nei diritti e nella dignità con tutti gli altri fedeli cristiani. In tal modo, viene reso partecipe della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, ricevendo una responsabilità attiva nella missione della Chiesa. Attraverso il battesimo partecipano alla missione della Chiesa, essendo titolari di una serie di diritti e doveri propri. La privazione di essi o dell'oro esercizio temporale dipende dalla mancanza di piena comunione con la Chiesa stessa o da una qualche sanzione ecclesiastica. Il sacramento del battesimo inserisce la persona nella comunità ecclesiale e lo rende membro del "popolo di Dio", quindi le offre la capacità di svolgere il proprio impegno ad adempiere la missione della Chiesa; tutto questo si realizza secondo la condizione canonica di ciascuno.

A seconda della condizione canonica si comprende anche il principio della distinzione degli stati di vita all'interno dello stato giuridico fondamentale del *christifideles*. Questa distinzione è stabilita dalla diversità di funzioni e ministeri che vengono svolti da ciascuno, allo scopo di attuare la missione della Chiesa. La diversa condizione canonica dipende da Dio perché è Dio che chiama a compiere diversi ministeri. "Il fatto di trovarsi nella condizione canonica è anzitutto teologale, in quanto tocca la relazione personale che esiste tra Dio e il battezzato. L'ordinamento ecclesiastico non fa altro che esprimere nella vita visibile della Chiesa questa condizione ontologica della persona riconoscendola e tutelandola per mezzo della legge"⁵⁰.

Quando, il 9 ottobre 2013, papa Francesco si rivolgeva durante l'udienza generale ai fedeli convenuti in Vaticano, sintetizzava mirabilmente il tema da noi preso in considerazione in questo studio con queste parole "la Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà... Tutti siamo diversi, differenti, ognuno con le proprie qualità. E questo è il bello della Chiesa: ognuno porta il suo, quello che Dio gli ha dato, per arricchire gli altri. E tra i componenti c'è questa diversità, ma è una diversità che non entra in conflitto"⁵¹.

Una diversità che arricchisce la Chiesa e la rende più bella nella manifestazione della sua missione di salvezza.

Bibliografia

⁴⁹*Ibidem*, 363.

⁵⁰ Cf. UMEMURA R. M., *Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale*, Disertatio ad Docturatum in Facultate Iuris Canonici, Pontifica Universitas Urbaniana, Roma 1991, 50 ss.

⁵¹PAPA FRANCESCO, *Udienza Generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 9 ottobre 2013*;

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131009_udienza-generale.html (consultato 2 dicembre 2018).

- BAURA E., "Il sacramento dell'ordine", in *Quaderni della Mendola*, 19, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2011, 35-64.
- BISOCI. (coord.), *Laicii în Biserică și în lume în lumina Conciliului Vatican II*, Serafica, Roman, 2004.
- BLEIZIFFER W., *Incidența Conciliul Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica, III, 3/2005, 2005, 148 - 159.
- BONNET P. A., "La ministerialità laicale", in *Teologia e Diritto Canonico*, Studi Giuridici XII, Libreria Editrice Vaticana, 1987, 87-130.
- CARDIAC. , *La Chiesa tra storia e diritto*, Editore, Giappichelli, 2010.
- CARLOS J., ERRÁZURIZ M., *Il "Munus Docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*. Giuffrè Editore, 1991.
- CATTANEO A., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011.
- CATTANEO A., *La varietà dei carismi nella Chiesa una e cattolica*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.
- CORECCO E., "Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione", in *I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, ed. A. Scola – N. Herzog – E. Corecco, Friburgo 1981, 1207-1234.
- CORECCO E., *Ius et communio: scritti di diritto canonico*, Volume 2, Edizioni Piemme, 1997.
- DEL POZZOM., „La struttura "ordo-plebs" cardine del sistema costituzionale canonico", in *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), 27-48.
- FELICIANI G., *Le basi del diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles Laici, Esortazione apostolica post-sinodale su vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo*, 1 gennaio 1989, EV 11/1988-1989.
- GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis*, del 25 marzo 1992, [in AAS 84 (1992) 657-804].
- GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica Ordinatio Sacerdotalis, ai Vescovi della Chiesa Cattolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini*, del 2 maggio 1994, [in AAS 86 (1994) 545-548].
- INCITTI G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007.
- IOANNESPAULUS PP. II, *Allocutio Memori animo* in occasione della presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, 25 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis LXXXIII* (1991), 486-493
- LORUSSO L., "Diritti e doveri dei fedeli cristiani nel CIC" e nel CCEO, in *Iura Orientalia*, V (2009), 166-184.
- MAZZOLINIS., *La Chiesa è essenzialmente missionaria: il rapporto "natura della Chiesa"- "missione della Chiesa" nell'iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964)*, Gregorian Biblical, Roma, 1999.

- NAVARRO L., “Il principio costituzionale di uguaglianza nell’ordinamento canonico”, in *Fidelium iura*, 2/1992, 146-164.
- NAVARRO L., PUIGF., *Il fedele laico, realtà e prospettive*, Giuffrè Editore, Roma, 2012.
- PELLEGRINOP., *Il principio di uguaglianza e il principio di varietà*, REDC 60 (2003) 701-709.
- PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, 2001.
- SABBARESE L., *I Fedeli costituiti Polo di Dio, Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Roma 2000.
- SABBARESE L., SALACHASD., *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale, Prospettive interecclesiali*, Urbaniana University Press, Roma 2004.
- TAMMAROC., *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella chiesa*, REDC 62 (2005) 231-250.
- UMEMURA R. M., *Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale*, Disertatio ad Docturatum in Facultate Iuris Canonici, Pontifica Universitas Urbaniana, Roma 1991.
- ŽUŽEK I. *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kanonika 2, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1992.
- ŽUŽEK I., *Bipartizione o tripartizione dei “christifideles” nel CIC e nel CCEO*, in *Ibid.*, *Understanding the eastern code*, Kanonika 8, PIO, Rome, 1997, 328-353,
- ŽUŽEK I., *La “Lex Ecclesiae Fundamental” et les Deux Codes*, in *L’année Canonique*, 40 (1998), 19-48.